



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
*Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0007983 P-4.22.25

del 04/07/2016



14363097

Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica  
Ufficio dei rapporti con le istituzioni  
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della  
Cooperazione internazionale  
Nucleo di valutazione degli atti UE

**OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/45/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. COM (2016) 369.**

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. Il Capo del Dipartimento  
Cons. Diana Agosti



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*  
UFFICIO LEGISLATIVO

A Presidenza del Consiglio dei  
Ministri  
Dipartimento politiche europee  
Servizio informative parlamentari  
e Corte di Giustizia UE

e, p.c. Ministero degli Affari esteri e  
della Cooperazione internazionale  
Nucleo valutazione degli atti UE

**Oggetto:** Richiesta di relazione. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/45/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi passeggeri. Codice della proposta: COM (2016) 369.

In riscontro della nota protocollo 0007092 del 13 giugno 2016, si invia, in allegato, la prevista relazione, accompagnata da una tabella di concordanza, tra le disposizioni del progetto di atto dell'Unione europea e le norme nazionali vigenti, fornita dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

Si invia, altresì, la nota protocollo 17551 del 22 giugno 2016 della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, relativa alla questione.

IL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO  
Cons. Elisa GRANDE



**Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti**

-----  
**Comando generale  
del Corpo delle capitanerie di porto**

-----  
Reparto 6°

**A MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI**

Ufficio Legislativo  
[ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it](mailto:ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it)

e, p.c. **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI**

**Dipartimento per i trasporti, la  
navigazione, gli affari generali ed il  
personale.**

Direzione Generale per la vigilanza sulle  
Autorità portuali, le infrastrutture portuali  
ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua  
interne

[dg.vptm-div6@pec.mit.gov.it](mailto:dg.vptm-div6@pec.mit.gov.it)

**Argomento:** Richiesta di relazione. Proposta di direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che modificano le direttive 2009/45/CE, 2009/16/CE e 98/41/CE.-

Riferimento alle note prot.n°23851 e 23860 datate 16 giugno 2016.

Come richiesto con le note menzionate in riferimento, questo Reparto 6° invia, in allegato, le previste relazioni distinte per singolo atto normativo, unitamente alle tabelle di concordanza, riferite alle proposte di direttive citate in argomento.

**Il Capo Reparto  
CA (CP) Luigi GIARDINO**

Documento sottoscritto con firma digitale  
ai sensi del D. L.gvo 82/2005 n. 21

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
**Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto**  
**6° Reparto**

**RELAZIONE**

(art. 6, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234)

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2009/45/CE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLE DISPOSIZIONI E NORME DI SICUREZZA PER LE NAVI DA PASSEGGERI (codice del Consiglio: 9953/16; codice della proposta: COM (2016) 369 final; codice interistituzionale: 2016/0170 (COD)).**

**DOCUMENTAZIONE ESAMINATA:**

Ai fini della presente relazione è stata presa in esame la succitata proposta pervenuta allegata alla nota protocollo n. 7092 P-4.22.25 del 13/06/2016 del Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**NORME NAZIONALE DI RIFERIMENTO:**

La proposta di cui trattasi si riferisce a modifiche da apportare alla direttiva 2009/45/CE. Detta direttiva è stata trasposta nell'ordinamento nazionale con il d.lgs. 45/2000 e successive modifiche ed integrazioni<sup>1</sup> "attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali (GU n.55 del 7-3-2000 - Suppl. Ordinario n. 38)".

In merito a tale aspetto si evidenzia che la direttiva 2009/45/CE null'altro è che la "rifusione" della direttiva 98/18/CE con le successive modifiche. La direttiva 2009/45/CE, infatti, introduce solamente delle nuove procedure di "comitatologia" che non hanno reso necessario il recepimento da parte degli Stati membri (cfr. punto 24 del preambolo della direttiva).

**COMPETENZA:**

Ai sensi dell'art. 177 della Costituzione, trattandosi di norme che hanno lo scopo di salvaguardare la vita umana in mare e l'ambiente marino, la potestà legislativa è esclusiva dello Stato.

Così come previsto dall'art. 1, comma 1 lettera t) del d.lgs. 45/2000 l'Amministrazione competente è il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.**

<sup>1</sup> LEGGE 1 marzo 2002, n. 39 (in SO n.54, relativo alla G.U. 26/03/2002, n.72); DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2002, n. 291 (in SO n.242, relativo alla G.U. 31/12/2002, n.305); DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2005, n. 52 (in G.U. 18/04/2005, n.89); DECRETO LEGISLATIVO 5 giugno 2012, n. 93 (in SO n.139, relativo alla G.U. 04/07/2012, n.154).

## **ESAME DELLA PROPOSTA:**

### **A) PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE (BASE GIURIDICA), SUSSIDIARIETA' E PROPORZIONALITA'**

Come già precisato in precedenza, la proposta in esame è una "revisione" della direttiva 2009/45/CE già recepita nell'ordinamento nazionale attraverso il d.lgs. 45/2000 e, pertanto, la base giuridica sull'attribuzione di tale competenza all'Unione Europea rimane l'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE (ex art. 80, para 2, TCE) che prevede misure nel campo marittimo.

Considerato il bene tutelato (passeggero, equipaggio e ambiente marino) e la libera prestazione di servizi di trasporti marittimi all'interno degli Stati membri, la proposta rispetta entrambi i principi di sussidiarietà e proporzionalità poiché norme armonizzate sono necessarie, anche al fine di evitare disallineamenti e disparità di trattamento tra navi di bandiera diversa che, però, eseguono lo stesso servizio, ai fini del raggiungimento degli obiettivi dei trattati.

### **B) VALUAZIONE DEL PROGETTO:**

Il progetto di cui trattasi si pone quale obiettivo il compromesso tra semplificazione e miglioramento delle norme di sicurezza per le navi da passeggeri che eseguono viaggi nazionali, infatti relativamente alla semplificazione vengono escluse dall'applicazione le unità di lunghezza inferiore ai 24 metri in quanto certificate secondo legislazione nazionale (96% della flotta) e rivista la definizione dei tratti di mare; mentre in tema di miglioramento delle norme vengono chiariti concetti fondamentali quali la definizione di materiale di costruzione equivalente, quella di navi tradizionali, la non applicabilità della direttiva alle navi che effettuano servizio off-shore per gli impianti eolici.

Inoltre, i suoi contenuti, sono stati ampiamente discussi nei gruppi di esperti presso la Commissione Europea ai quali ha partecipato personale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto che, in quei contesti, ha già sollevato alla Commissione, sentendo anche le parti interessate (armamento, cantieristica e organismi di classificazione), interrogativi riguardanti aspetti pratici e tecnici relativi all'attuazione che sono state puntualmente recepite nella predisposizione della modifica in parola. Tale proposta, in particolare, interessa delle modifiche che riguardano le definizioni, il campo di applicazione, l'individuazione delle classi di navi e l'applicazione, i requisiti di sicurezza (supplementari di sicurezza, equivalenze, esenzioni e misure di salvaguardia), le procedure di comitato e di modifica nonché i certificati.

### **C) IMPATTO DEL PROGETTO:**

Il progetto dal punto di vista sia finanziario, sia degli effetti sull'ordinamento nazionale, sulle competenze regionali e delle autonomie locali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese non ha alcun impatto poiché non s'individua alcun elemento che richiede la riorganizzazione/adeguamento delle strutture organizzative esistenti e per le navi già in esercizio.

**TABELLA DI CORRISPONDENZA**  
(art. 6, comma 5 della l. 234 del 2012)

<b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea</b> (articolo e paragrafo)	<b>Norma nazionale vigente</b> (norma primaria e secondaria)	<b>Commento</b> (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria e secondaria)
<b>Articolo 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera i) ad esclusione della lettera e)</b>	<b>Articolo 1, comma 1, lettera a), b), f) punto 2, m, s, v, z, bb-quater), alla lettera del d.lgs. 45/2000</b>	Trattasi di definizioni che vanno aggiornate con quelle riportate nel progetto. Viene soppressa la definizione di "luogo di rifugio" di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s) del d.lgs 45/2000. E' necessaria, quindi, una modifica delle definizioni riportate nel rispettivo specchietto "norma nazionale vigente" (modifiche al d.lgs. 45/2000). Non sono previsti oneri e l'Amministrazione competente è il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
<b>Articolo 1, comma 1, lettera e)</b>	<b>Articolo 1, comma 1, lettera r)</b>	Riferimento all'articolo 4, paragrafo 3, non è corretto poiché i tratti di mare sono identificati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 2009/45.
<b>Articolo 1, comma 1, lettera j)</b>	<b>//</b>	Trattasi di nuove definizioni che vanno aggiunte all'art. 1, comma 1 del d.lgs. 45/2000. Non sono previsti oneri e l'Amministrazione competente è il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle

<p><b>Articolo 1, comma 2 (sostituzione dell'art. 3 della direttiva 2009/45/CE)</b></p>	<p><b>Articolo 2 del d.lgs. 45/2000</b></p>	<p>capitanerie di porto. Necessaria la sostituzione dell'art. 2 del d.lgs. 45/2000. Non sono previsti oneri, è prevista una semplificazione dovuta all'esclusione delle navi di lunghezza pari o inferiori a 24 metri) e l'Amministrazione competente è il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.</p>
<p><b>Articolo 1, comma 3 (modifica dell'art. 4 della direttiva 2009/45/CE)</b></p>	<p><b>Articolo 3, comma 1 e commi 2bis e 2ter del d.lgs. 45/2000.</b></p>	<p>Necessaria la sostituzione dell'art. 3, comma 1 del d.lgs. 45/2000. Attualmente non sono previsti oneri, in quanto il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto che, ai fini della determinazione dell'altezza significativa d'onda, ha stipulato un protocollo d'intesa con l'ISPRA. Inoltre, sono stati eliminati alcuni criteri ridondanti o inadeguati che hanno comportato una semplificazione sui controlli operativi.</p>
<p><b>Articolo 1, comma 4 (modifica dell'art.5 della direttiva 2009/45/CE)</b></p>	<p><b>Articolo 8, comma 6 del d.lgs 45/2000</b></p>	<p>Necessaria la sostituzione dell'art.8, comma 6 del d.lgs 45/2000.</p>
<p><b>Articolo 1, comma 5 (modifica dell'art. 6 della direttiva 2009/45/CE)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Articolo 4, comma 2, lettera a) e c) del d.lgs. 45/2000</b></li> <li>➤ <b>Articolo 4, comma 3, lettera b), punto 2 del d.lgs. 45/2000</b></li> <li>➤ <b>Articolo 4, comma 4, lettera c), d), e) del d.lgs. 45/2000</b></li> <li>➤ <b>Articolo 4, comma 5, lettera a), punto 3 del d.lgs. 45/2000</b></li> <li>➤ <b>Articolo 4, comma 6, lettera a), punto 3 del d.lgs. 45/2000</b></li> <li>➤ <b>Articolo 4, comma 5, lettera d), punto 3 del d.lgs. 45/2000</b></li> <li>➤ <b>Articolo 4, comma 6,</b></li> </ul>	<p>Necessaria la sostituzione, modifica o soppressione delle norme contenute nel d.lgs. 45/2000. Devono essere introdotti, dopo il comma 6 dell'art. 4 del d.lgs. 45/2000, i commi 7 e 8 (riferimento articolo 1, comma 5, lettera e) del progetto). Non sono previsti oneri, sono stati eliminati alcuni criteri ridondanti e le norme applicabili alle navi di lunghezza inferiore a 24 metri, è stata stabilita l'applicazione anche alle unità costruite in materiale equivalente. L'Amministrazione</p>

	<b>lettera c), punto 3 del d.lgs. 45/2000</b>	competente è il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
<b>Articolo 1, comma 6 (soppressione del paragrafo 2 dell'art. 7 della direttiva 2009/45/CE)</b>	<b>Articolo 4 bis, comma 2 del d.lgs. 45/2000</b>	Necessaria la soppressione delle norme contenute nel d.lgs. 45/2000. Non sono previsti oneri. L'Amministrazione competente è il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
<b>Articolo 1, comma 7 (modifica dell'art. 8 della direttiva 2009/45/CE)</b>	<b>Articolo 4 ter, comma 3 e 4 del d.lgs. 45/2000</b>	Competenza della Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del MIT.
<b>Articolo 1, comma 8 (modifica dell'art. 9 della direttiva 2009/45/CE)</b>	<b>Articolo 5 e 6 del d.lgs. 45/2000</b>	Necessaria la modifica del d.lgs. 45/2000. Trattasi di modifiche correlate alle procedure alle quali si devono attenere gli Stati membri e la Commissione ai fini del rilascio delle esenzioni e/o equivalenze. Non sono previsti oneri.
<b>Articolo 1, comma 9), 10) e 11) (modifica dell'art.10 ed 11 della direttiva 2009/45/CE ed aggiunta dell'art. 10 bis)</b>	//	Trattasi di aspetti che afferiscono la Commissione (adattamenti, esercizio del potere di delega e comitato)
<b>Articolo 1, comma 12 (modifiche all'articolo 12 della direttiva 2009/45/CE)</b>	<b>Articolo 7, comma 1, 2 del d.lgs. 45/2000</b>	Necessaria la modifica del d.lgs. 45/2000. Non sono previsti oneri.
<b>Articolo 1, comma 13 (modifiche dell'art. 13 della direttiva 2009/45/CE)</b>	<b>Articolo 8, comma 1 del d.lgs. 45/2000 Articolo 8, comma 4 del d.lgs. 45/2000 Articolo 8, comma 5 del d.lgs. 45/2000</b>	Necessaria la modifica del d.lgs. 45/2000. Non sono previsti oneri.
<b>Articolo 1, comma 14 (modifica dell'articolo 14 della direttiva 2009/45/CE).</b>	//	Trattasi di aspetti che afferiscono l'Unione Europea relativamente alle proposte da presentare all'IMO

Articolo 1, comma 15	//	Trattasi di aspetti che afferiscono la Commissione relativamente al riesame della direttiva.
Articolo 1, comma 16 (modifiche allegato I alla direttiva 2009/45/CE)	Allegato I al d.lgs. 45/2000	<p>Trattasi di introduzione di un obbligo relativo alla traduzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dei certificati, peraltro già presenti in quelli che rilascia l'Amministrazione italiana; e</li> <li>2. di una modifica che ammette delle combinazioni sulla consistenza dei mezzi collettivi di salvataggio.</li> </ol> <p>Non sono previsti oneri aggiuntivi.</p>